

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 54

(Compensazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.